

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

## LXVII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 5 APRILE 1957

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

	PAG.
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione ed approvazione</i> ):	
BONOMI ed altri: « Norme in materia dei fitti in canapa » (2718);	
GOMEZ D'AYALA ed altri: « Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 » (2752) . . . . .	611
PRESIDENTE . . . . .	611, 613, 614
SCARASCIA, <i>relatore</i> . . . . .	611
ROSATI . . . . .	612
FERRARI RICCARDO . . . . .	612
DANIELE . . . . .	612
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	613
BIANCO . . . . .	614
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	614

**La seduta comincia alle 9,25.**

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Norme in materia dei fitti in canapa (2718); e dei deputati Gomez D'Ayala ed altri: Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422. (2752).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri concernente: « Norme in materia dei fitti in canapa » e Gomez D'Ayala ed altri concernente: « Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 ».

La discussione su queste due proposte di legge — che vennero a suo tempo abbinata,

perché relative, entrambe, ai fitti in canapa — già iniziata nella precedente seduta, fu, poi, sospesa perché si ritenne necessario qualche ulteriore chiarimento.

Chiedo, quindi, al relatore, onorevole Scarascia, di voler integrare la sua relazione.

SCARASCIA, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, con legge 20 dicembre 1956, n. 1422, venne disposta la riduzione del 30 per cento dei canoni in canapa, norma giustificata dal fatto che, specialmente in alcune zone della Campania, i canoni erano arrivati a misure eccezionali, con la conseguenza, per i contadini, di non poter più oltre condurre economicamente la coltivazione della canapa.

Successivamente, durante l'applicazione della legge suddetta, numerosi proprietari hanno ricorso alle Commissioni dell'equo canone, per ottenere un canone in canapa, a loro avviso, più adeguato. Per evitare che, in tal modo, la legge corra il pericolo di non venire applicata, gli onorevoli Bonomi e Gomez D'Ayala hanno presentato due proposte di legge, tendenti ad escludere che i canoni, ridotti in base alla legge del 1956, possano essere oggetto di ricorso innanzi alle Commissioni dell'equo canone.

Praticamente le due proposte di legge non si differenziano tra di loro, giacché ambedue si riferiscono sia ai canoni in canapa, sia ai canoni riferiti al prezzo della canapa; solo che, mentre nella proposta Gomez D'Ayala questo duplice riferimento è indicato in modo chiaro, nella proposta Bonomi esso deriva da una interpretazione, del resto evidente. Non ritengo, quindi, che la proposta dell'onorevole Gomez D'Ayala possa considerarsi diversa da quella dell'onorevole Bonomi.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1957

A quanto si apprende, i ricorsi presentati a tali Commissioni sono stati numerosissimi, tanto che, nella sola provincia di Caserta, se ne contano oltre ottocento. Ciò ha determinato una situazione di grave turbamento. Ritengo, perciò, che il provvedimento proposto dai colleghi Bonomi e Gomez D'Ayala debba essere approvato dalla Commissione, per riportare la situazione allo stato di normalità.

ROSATI. Prendo la parola soltanto per raccomandare alla Commissione l'approvazione più rapida possibile di questa proposta di legge; e ciò per i motivi già lucidamente espressi dal relatore.

FERRARI RICCARDO. Ricordo che, quando venne in discussione la proposta di legge, divenuta poi legge 20 dicembre 1956, n. 1422, io mi dichiarai già contrario, in quanto, a mio avviso, si trattava di un provvedimento che, con l'intento di fare una opera di giustizia, poteva portare, invece, a gravi iniquità. Infatti, la riduzione indiscriminata del 30 per cento dei canoni avrebbe colpito tanto i proprietari esosi, che avevano preteso dei canoni eccessivi, quanto quelli che, attenendosi alle norme dell'equo canone, avevano applicato un giusto prezzo di affitto.

Mi fu fatto osservare che questa possibile iniquità sarebbe stata corretta in un secondo tempo dal magistrato. Oggi viene, invece, presentata una proposta di legge interpretativa, per affermare che anche i casi di palese ingiustizia non debbono essere portati avanti alla Magistratura per il giudizio di equità. Così si viene, non solo a riconoscere l'ingiustizia, ma anche a ribadirla con speciosi motivi di incompetenza della Magistratura!

Per giustificare la proposta di legge sottoposta al nostro esame, si è fatto richiamo a quanto è stato già disposto per i fitti in cereali. Però, la giustificazione non è valida, perché, quando si provvede per i fitti in cereali, non esistevano ancora le Commissioni dell'equo canone. Pertanto, essendovi dei canoni esosi, era giustificata una legge che disponesse la riduzione del 30 per cento. Invece, quando fu applicata la riduzione del 30 per cento ai fitti in canapa, già esistevano tali Commissioni di guisa che il parallelo con i fitti in cereali non è sostenibile.

Per queste ragioni, ritengo giusto ed equo che la proposta di legge in esame venga respinta.

DANIELE. Anche io ritengo che questa proposta di legge sia inopportuna, oltre che ingiusta. Quando fu approvata la legge per la riduzione del 30 per cento dei fitti in canapa, noi facemmo presente che votavamo la

legge senza conoscere la grave sperequazione cui si sarebbe dato luogo.

È vero che i fitti in canapa sono molto alti, ma è anche vero che le terre della Campania, dove prevalentemente viene coltivata la canapa, sono le più fertili d'Italia. Pertanto, anche se i canoni pagati dagli affittuari sono elevati, le condizioni dei proprietari non sono tali da giustificare una riduzione dei canoni.

Ricordo di aver letto, due mesi fa, in una rivista a rotocalco, la lettera di protesta di un proprietario della Campania, il quale elencava tutti gli oneri a cui il proprietario della terra viene sottoposto, specialmente dagli enti locali, per cui il reddito netto del fondo si riduce conseguentemente o si annulla.

D'altra parte, a prescindere dall'opportunità o meno del punto di vista economico e sociale della proposta di legge, a me pare che, anche dal punto di vista giuridico, non si possa distruggere con una legge una disciplina che già vige in Italia. Una volta che esiste una legge, la quale prescrive delle norme speciali per l'adeguamento dei fitti, nel caso che essi risultino sperequati, non è detto che, anche con la riduzione indiscriminata del 30 per cento, vengano eliminati i fitti sperequati in più o in meno. Ora, per quelli sperequati in più, gli affittuari avranno diritto di ricorrere alle Commissioni dell'equo canone, ma anche per quelli sperequati in meno uguale diritto dovrà spettare ai proprietari.

Non è da escludere, poi, che almeno una parte dei proprietari di terre abbia applicato dei canoni più o meno equi. Non c'è, quindi, motivo per abrogare, in una determinata zona d'Italia, la disciplina in vigore; anzi questa abrogazione, a mio avviso, sarebbe illegittima. Se tali Commissioni avessero fissato dei canoni troppo alti, il Ministero dell'agricoltura avrebbe sempre la possibilità di inviare sul posto degli ispettori, per accertare che la volontà del Parlamento, manifestata con la riduzione dei canoni del 30 per cento, sia rispettata; ma, ove i fitti fossero stati già adeguati, non sarebbe giusto che i proprietari venissero ulteriormente sacrificati.

La cifra di ottocento ricorsi, indicata dal relatore, non è esagerata, tanto più che si tratta in generale di piccoli appezzamenti. Molti di questi ricorsi potranno essere infondati, e le Commissioni specializzate li respingeranno; ma sarebbe una vera ingiustizia imporre la riduzione del 30 per cento anche nei casi nei quali il fitto risultasse equo.

Per questi motivi, ritengo che la proposta di legge non possa essere accolta.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1957

**PRESIDENTE.** Abbiamo sentito il parere favorevole del relatore, al quale si è associato l'onorevole Rosati, e i pareri contrari degli onorevoli Ferrari e Daniele.

Io debbo ricordare che la legge del 1956, su cui si basa questa proposta di legge, fu giustificata con l'eccessiva onerosità dei canoni in canapa in alcune zone e con la scarsa funzionalità delle Commissioni per l'equo canone, che non avevano provveduto agli opportuni adeguamenti. Fui io stesso a sostenere, in questa Commissione, quando nel giugno o nel luglio scorso venne in discussione la proposta di legge poi diventata legge, l'opportunità di sospendere l'approvazione, nella speranza che le Commissioni per l'equo canone potessero operare in quelle zone. Viceversa, alla ripresa dei lavori parlamentari, abbiamo dovuto constatare che l'opera di tali Commissioni o non c'è stata affatto o non è stata soddisfacente. Intervenne, perciò, il Parlamento, stabilendo la riduzione del 30 per cento dei canoni.

Io, in linea di principio, non sono favorevole a queste riduzioni drastiche, perché si tratta di una materia che dovrebbe rimanere devoluta ad organi che conoscono meglio le situazioni locali.

Tuttavia, verificandosi contingenze particolari, ritengo che il Parlamento abbia la possibilità di intervenire.

Che cosa si è verificato in questo campo? Si è stabilita con legge la riduzione del 30 per cento dei canoni in canapa o dei canoni in derrate con riferimento al prezzo della canapa. Naturalmente, tale riduzione si doveva applicare in determinate zone, in cui, per esperienza comune, i canoni in canapa erano molto elevati, certamente assai più elevati che in altre zone d'Italia. E tale riduzione si doveva applicare, tanto nell'ipotesi in cui i canoni in canapa si riferissero a fondi destinati a canapa, sia nell'ipotesi in cui i canoni si riferissero a fondi in cui non c'era una coltivazione di canapa totale o prevalente, ma il termine di riferimento per il canone fosse la canapa o il prezzo della canapa.

Risulta ora, da quello che è stato affermato dai presentatori delle proposte di legge in esame, e da quello che ha detto il relatore, che, a seguito della riduzione legislativa del 30 per cento dei canoni in canapa, sono stati presentati i numerosissimi ricorsi alle Commissioni per l'equo canone.

A seguito di tali ricorsi, la riduzione del 30 per cento voluta dal Parlamento, potrebbe essere annullata in sede di revisione del canone.

Gli onorevoli Bonomi e Gomez D'Ayala propongono, quindi, che non sia ammesso il

ricorso per perequazione per quei canoni che siano stati ridotti del 30 per cento, in base alla legge del 20 dicembre 1956.

Le due proposte di legge hanno certamente qualche carattere di delicatezza, perché, in linea teorica, non si può escludere che, anche a seguito della riduzione del 30 per cento, ci possano essere dei canoni sperequati. Ma il loro significato è questo: che la riduzione del 30 per cento non è, per se stessa, motivo di ricorso alle Commissioni per l'equo canone, per richiedere l'adeguamento del canone medesimo. I presentatori hanno appunto in animo di giungere al risultato che la legge del 1956 sia applicata. Per la legge del 1947 sui canoni d'affitto, la possibilità di ricorrere a tali Commissioni è ammessa quando si verifichi una grave onerosità; cioè, quando, in un tempo successivo al contratto, siano avvenuti fatti tali da rendere sperequato il canone. Uno di questi fatti potrebbe essere la riduzione del canone del 30 per cento. Con le due proposte di legge si dichiara che la riduzione del 30 per cento non è motivo, da sé sola, per consentire la revisione del canone, di modo che la riduzione stessa rimane acquisita.

Questo, secondo il mio pensiero e il mio modo di vedere personale, è il contenuto delle proposte di legge.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**CAPUA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.** Il Governo non si avvale della sua facoltà di rimessione in Assemblea della discussione del provvedimento. Però, devo esprimere, a nome del Ministro dell'agricoltura, la mia perplessità. Infatti il Ministero non è affatto entusiasta, in linea di massima, di fronte a proposte di legge con carattere interpretativo. Tuttavia, il Governo si rimette alla Commissione, la quale, nella sua competenza, potrà decidere come meglio ritiene opportuno.

**PRESIDENTE.** Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gomez D'Ayala ed altri:

« Il ricorso per la perequazione dei canoni d'affitto dei fondi rustici, previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, e successive modificazioni, non è ammesso relativamente ai contratti di affitto di cui alla legge 20 dicembre 1956, n. 1422. La riduzione del 30 per cento dei canoni in canapa o in denaro, con riferimento al prezzo della canapa, si applica anche nel caso che la fibra non sia coltivata ».

## LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 APRILE 1957

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri:

« Nei contratti di affitto di fondi rustici delle provincie della Campania, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e in cui i canoni, composti in canapa o in danaro con riferimento al prezzo della stesa, siano ridotti del 30 per cento a termini della legge 20 dicembre 1956, n. 1422, non è ammesso il ricorso di perequazione del canone previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 277, e successive modifiche e integrazioni ».

Ritengo che l'esame degli articoli possa essere fatto, come testo base, sulla proposta Bonomi e altri, tecnicamente più idonea, e ciò dato che i due testi, come è stato rilevato, non si differenziano sostanzialmente.

Se non vi sono obiezioni, pongo in votazione questa proposta.

*(È approvata).*

BIANCO. Faccio rilevare che nella proposta Gomez D'Ayala è specificato che la legge si applica in ogni caso in cui il canone sia riferito alla canapa, nonostante che la fibra non sia coltivata. Ritengo che sia opportuno riprodurre questa precisazione anche nel testo della proposta Bonomi, che prendiamo a base della discussione.

ROSATI. È un concetto implicito nella legge. A maggior ragione debbono essere ridotti i canoni riferiti alla canapa, quando i fondi non siano coltivati a canapa.

Propongo, perciò, un emendamento aggiuntivo da inserire alla fine dell'articolo unico della proposta Bonomi: « qualunque sia la coltivazione del fondo ».

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'articolo unico originario della proposta di legge Bonomi.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Rosati, tendente ad inserire, alla fine dell'articolo unico già approvato, le parole « qualunque sia la coltivazione del fondo ».

*(È approvato).*

BIANCO. La proposta di legge Bonomi porta il titolo « Norme in materia dei fitti in canapa »; quella Gomez D'Ayala, reca, invece, il seguente altro titolo: « Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 ».

Poiché anche l'articolo unico della proposta Bonomi deve intendersi come interpretativo della legge precedente — altrimenti la nuova legge verrebbe applicata soltanto nei casi in cui non siano stati ancora presentati ricorsi, mentre, per gli altri casi, i reclami dovrebbero seguire il loro corso e rimarrebbe frustrato lo scopo che vogliamo raggiungere — proporrei di scegliere il titolo della proposta Gomez D'Ayala e altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Bianco di sostituire al titolo della proposta Bonomi quello della proposta di legge Gomez D'Ayala: « Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 ».

*(È approvata).*

Avverto che il testo unificato delle proposte di legge recherà i nomi dei due proponenti, Bonomi e Gomez D'Ayala, nonché degli altri firmatari.

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge nn. 2718 e 2752.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione segreta del testo unificato delle seguenti proposte di legge:

BONOMI, GOMEZ D'AYALA ed altri: « Norme interpretative della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 » (2718-2752):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	6

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Audisio, Basile Giuseppe, Bertone, Bianco, Biasutti, Bolla, Calasso, Caramia, Chiarini, Danele, Ferrari Riccardo, Fina, Fogliazza, Fora Aldovino, Franzo, Germani, Gozzi, Grifone, Guerrieri Emanuele, Marabini, Marenghi, Miceli, Minasi, Montanari, Pecoraro, Rosati, Scarascia, Scotti Alessandro, Sodano, Stella, Truzzi, Zannerini, Zanon.

**La seduta termina alle 10,45.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO